

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018

468/2018/R/GAS

Testo aggiornato ed integrato con deliberazioni 122/2023/R/GAS e 392/2024/R/com

**DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEI PIANI DECENNALI DI SVILUPPO DELLA RETE
DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE E APPROVAZIONE DI REQUISITI MINIMI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI E PER L'ANALISI COSTI-BENEFICI DEGLI INTERVENTI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) 715/2009);
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 (di seguito: Regolamento (UE) 347/2013);
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) 984/2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 115/15);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 19 luglio 2018;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 21 giugno 2018;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 351/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 351/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL);
- la segnalazione dell’Autorità al Parlamento e al Governo 10 novembre 2016, 648/2016/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS, e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 654/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2017/R/EEL);
- la memoria dell’Autorità 28 settembre 2017, 664/2017/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 689/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 689/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 856/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 856/2017/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 giugno 2018, 347/2018/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 luglio 2018, 374/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 374/2018/R/GAS);
- il documento “Strategia energetica nazionale 2017”, approvato con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2017;
- l’opinione dell’*Agency for the Cooperation of Energy Regulators* (di seguito: ACER) N. 04/2014, del 14 febbraio 2014, sulle linee guida ENTSOG per l’analisi costi-benefici (di seguito: opinione ACER 04/2014);
- la raccomandazione dell’ACER N. 05/2015, del 18 dicembre 2015, sulle buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento, inclusa l’allocazione dei costi *cross-border* (di seguito: raccomandazione ACER 05/2015);
- l’opinione dell’ACER N. 14/2016, del 5 dicembre 2016, sulla coerenza dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti di trasporto (di seguito: Piani decennali, o Piani) con i *Ten Year Network Development Plan* (di seguito: *TYNDP*) elaborati in ambito ENTSOG (di seguito: opinione ACER 14/2016);
- l’opinione dell’ACER N. 06/2017, del 15 marzo 2017, sulla bozza di piano di sviluppo decennale della rete di trasporto *TYNDP* 2017;
- la metodologia di analisi costi-benefici (di seguito: ACB) “*Energy System-Wide Cost Benefit Analysis adapted Methodology*” elaborata in ambito ENTSOG ed approvata dalla Commissione europea il 4 febbraio 2015;
- la proposta di aggiornamento della metodologia di ACB “*2nd ENTSOG Methodology for cost-benefit analysis of gas infrastructure projects*” elaborata in ambito ENTSOG, del 24 luglio 2017 (di seguito: *2nd ENTSOG Methodology for cost-benefit analysis*);

- l'opinione dell'ACER N. 15/2017, del 24 ottobre 2017, sulla 2nd *ENTSOG Methodology for cost-benefit analysis*;
- il documento per la consultazione “*Study on recommendable updates and improvements of the energy system-wide cost-benefit analysis for gas*” preparato per la Commissione europea nel marzo 2017;
- il documento “*The future role of gas from a regulatory perspective*” elaborato dal Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER), del 6 marzo 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, prevede che “*ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto*”;
- la legge 481/95, nel delineare il quadro generale e le funzioni assegnate all'Autorità, prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che l'ordinamento tariffario armonizzi “*gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*” e, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), che le tariffe dei servizi regolati siano stabilite ed aggiornate dall'Autorità “*in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale*”;
- l'articolo 8 del decreto legislativo 164/00 dispone che l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale sia attività di interesse pubblico, e che le imprese di trasporto forniscano agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *kk-quater*), del decreto legislativo 164/00 si definisce “*gestore del sistema di trasporto*” (precisando in tal modo la nozione di impresa di trasporto) qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di soddisfare le richieste ragionevoli di capacità di trasporto di gas naturale di lungo termine;
- l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 239/04, dispone che l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, siano di interesse pubblico e siano sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
- l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, come modificato con legge 115/15, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico un Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: Piano decennale), che contiene misure efficaci atte

a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente; il medesimo articolo prevede inoltre che l'Autorità, ricevuto il Piano decennale, lo sottoponga a consultazione secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati della consultazione;

- ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 93/11, il Piano decennale deve:
 - a) contenere una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;
 - b) indicare ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
 - c) contenere tutti gli investimenti già decisi e individuare, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
 - d) indicare, per tutti gli interventi di sviluppo, la data prevista di realizzazione e messa in esercizio delle infrastrutture;
- ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 93/11, nell'elaborare il Piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto procede a una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per i terminali di rigassificazione del Gnl;
- ai sensi dell'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità ha il compito di valutare se il Piano decennale:
 - a) contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva;
 - b) sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (*TYNDP*), di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) 715/2009;
- il richiamato articolo 16 del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità anche il potere di richiedere al gestore del sistema di trasporto delle modifiche al Piano decennale, nonché il compito di monitorare l'attuazione di tale Piano da parte dei gestori (rif. comma 7), potendo anche imporre al gestore di realizzare entro un certo termine un determinato investimento in caso di ritardo e/o inerzia a esso imputabile ovvero nel caso in cui la mancata realizzazione dell'investimento rappresenti ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale (rif. comma 8).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle valutazioni di propria competenza, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità, in forza dei poteri di natura tariffaria di cui alla legge 481/95, è tenuta a valutare

l'efficienza del servizio; a tal fine, l'Autorità verifica che la scelta degli investimenti individuati nei Piani decennali sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza in coerenza:

- a) con le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità;
 - b) con la disciplina tariffaria dell'attività di trasporto, che prevede il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti *“a condizione che [questi] siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità”* (rif. all'articolo 3, comma 3, della RTTG);
- con deliberazione 351/2016/R/GAS, recante *“Disposizioni per la consultazione degli schemi di Piano decennale di Sviluppo della rete di trasporto del gas naturale”*, l'Autorità ha definito i criteri minimi di redazione dei Piani ai fini delle valutazioni da parte dell'Autorità; in particolare, l'articolo 2, lettera f), della medesima deliberazione prescrive che *“per ciascuno dei progetti di investimento, inclusi quelli non ancora in corso di realizzazione, deve essere fornita un'analisi dei costi e dei benefici, avendo cura di dettagliarne le modalità di effettuazione e le ipotesi prese a riferimento”*;
 - con deliberazione 689/2017/R/GAS, in sede di valutazione dei Piani decennali 2014, 2015 e 2016, l'Autorità ha evidenziato possibili aree di miglioramento dei Piani sia sotto il profilo redazionale, con riferimento alla trasparenza e completezza del contenuto informativo, sia sotto il profilo metodologico, evidenziando in particolare l'esigenza di applicare nei Piani uno strumento, quale l'ACB, che consenta di valutare gli interventi secondo criteri di maggiore selettività;
 - con la medesima deliberazione 689/2017/R/GAS, l'Autorità:
 - a) ha previsto che i miglioramenti redazionali e metodologici dei Piani siano implementati fin dai Piani 2018, posticipando a tal fine le tempistiche di presentazione di detti Piani rispetto a quelle previste ai sensi della deliberazione 351/2016/R/GAS, e ha avviato al riguardo un confronto con i gestori delle reti di trasporto;
 - b) tenendo conto dell'impossibilità di recepire i miglioramenti redazionali e metodologici nei Piani 2017, ha previsto una valutazione contestuale dei Piani 2017 e 2018;
 - con deliberazione 689/2017/R/GAS l'Autorità ha inoltre introdotto disposizioni in materia di riconoscimenti tariffari, prevedendo che a decorrere dagli investimenti che entreranno in esercizio nel 2019 (e che quindi avranno un riflesso tariffario nel 2020), con riferimento alle informazioni desumibili dai Piani a decorrere dall'anno 2018:
 - a) in assenza degli elementi informativi necessari a valutare l'efficienza e l'economicità di un intervento e la relativa utilità per il sistema del gas sia sospeso, in via cautelativa, il riconoscimento degli incentivi tariffari per lo sviluppo delle infrastrutture di cui all'articolo 22 della RTTG (cfr. punto 2 deliberazione 689/2017/R/GAS);
 - b) nei casi in cui dall'ACB di un intervento risulti un beneficio per il sistema nazionale del gas inferiore ai costi, tale intervento sia ammesso al riconoscimento

tariffario nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili (cfr. punto 3 deliberazione 689/2017/R/GAS);

- con deliberazioni 654/2017/R/EEL e 689/2017/R/GAS, al fine di garantire coerenza nelle ipotesi per la pianificazione delle infrastrutture di trasporto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Autorità ha disposto che le società Terna S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. predispongano scenari coordinati per i piani di sviluppo delle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto del gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito delle attività di approfondimento e confronto tra gli uffici dell'Autorità e i gestori delle reti di trasporto in materia di metodologia di ACB, è stato organizzato, in data 21 marzo 2018, un *workshop* aperto a tutti gli *stakeholder* in materia di metodologie di valutazione di interventi di sviluppo delle reti di trasporto del gas e di ACB, con la presentazione di *good practice* europee al fine di stimolare la discussione intorno al tema e garantire a tutti i soggetti la possibilità di fornire contributi ed osservazioni;
- con il documento per la consultazione 374/2018/R/GAS, l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in materia di requisiti minimi e linee guida per la valutazione economica degli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale, sviluppati in coerenza con le esperienze internazionali, le metodologie già introdotte dall'Autorità nel settore della trasmissione elettrica, nonché tenendo conto delle considerazioni e delle osservazioni formulate dai soggetti interessati in esito al *workshop* del 21 marzo 2018; nell'ambito di tale documento per la consultazione, l'Autorità ha espresso i seguenti principali orientamenti:
 - a) definire le linee guida per l'applicazione dell'ACB nell'ambito dei Piani, da utilizzare come strumento utile a individuare gli interventi infrastrutturali in grado di apportare maggiore utilità al sistema, secondo una logica di selettività, demandando all'impresa maggiore di trasporto il compito di definirne i criteri applicativi, previa consultazione degli altri gestori di rete e di tutti i soggetti interessati;
 - b) prevedere che l'ACB sia applicata a tutti gli interventi infrastrutturali inclusi nel Piano con un investimento pari almeno a 25 milioni di euro per la Rete Nazionale di Gasdotti e 5 milioni di euro per la Rete Regionale di Gasdotti, escludendo dall'ambito di applicazione gli allacciamenti, ivi inclusi quelli relativi alla realizzazione di un nuovo punto di interconnessione tra reti;
 - c) adottare una metodologia di ACB di tipo economico, con monetizzazione dei più rilevanti benefici e dei costi per ciascun intervento e calcolo di indici sintetici di *performance* economica;
 - d) considerare, ai fini dell'analisi economica, le seguenti ipotesi di base: tasso di sconto sociale pari al 4%, orizzonte temporale di riferimento pari a 25 anni (valutando l'opportunità, in via cautelativa, di un orizzonte più breve) e valore residuo nullo;

- e) considerare, ai fini del calcolo di benefici e costi, il reale costo opportunità di beni e servizi sottesi alla loro valorizzazione, escludendo i contributi in conto capitale percepiti per la realizzazione delle infrastrutture, i costi compensativi esogeni al servizio e prevedendo l'applicazione di idonei fattori correttivi al fine di correggere le distorsioni fiscali su prezzi e costi;
- f) utilizzare, accanto all'ACB economica, indicatori di tipo quantitativo, allo scopo di cogliere alcuni effetti non monetari e sistemici che possono derivare dalla realizzazione di taluni interventi infrastrutturali, prevedendone l'utilizzo a scopo informativo;
- g) consentire l'eventuale applicazione della metodologia di analisi multicriteri (AMC) nel caso di interventi alternativi, finalizzati a conseguire i medesimi obiettivi ma con modalità differenti tra loro, laddove la sola ACB non sia uno strumento efficace nell'indicare la migliore decisione per la collettività e sia al contempo necessario contemperare le opinioni di una molteplicità di soggetti portatori di interessi;
- le osservazioni ricevute in risposta alla suddetta consultazione hanno in generale condiviso e supportato le valutazioni dell'Autorità; alcuni operatori, in particolare gestori di trasporto, hanno rappresentato l'opportunità di:
 - a) prevedere un'unica soglia, tanto per la rete nazionale quanto per quella regionale, per identificare gli interventi di sviluppo infrastrutturale rientranti nel perimetro di applicazione dell'ACB;
 - b) prevedere una metodologia che consideri, in coerenza con l'approccio dell'AMC, contemporaneamente aspetti monetari, quantitativi e qualitativi, anche di natura indiretta, per tutti gli interventi infrastrutturali inclusi nel Piano decennale e ricadenti nelle soglie di applicabilità individuate;
 - c) includere, nell'ambito dell'analisi del contesto di riferimento dell'intervento previsto, ulteriori elementi informativi relativi ai territori attraversati dall'infrastruttura, auspicando al contempo una semplificazione delle informazioni relative al contesto e agli scenari di domanda e offerta di riferimento;
 - d) con riferimento alle ipotesi di base per l'analisi economica, adottare un valore residuo positivo dell'infrastruttura al termine dell'orizzonte temporale di analisi o, in alternativa, considerare un orizzonte temporale di riferimento superiore a quello prospettato nel documento di consultazione;
 - e) ricorrere il più possibile a fattori correttivi di tipo *standard* per effettuare le correzioni fiscali necessarie a rilevare il reale costo opportunità di beni e servizi inclusi nell'analisi;
 - f) considerare, nell'ambito del beneficio relativo al costo evitato, anche i costi derivanti da impegni sottoscritti in ambito internazionale, e che sarebbero sostenuti in caso di mancata realizzazione dell'intervento;
 - g) scorporare dai costi di investimento eventuali contributi in conto capitale concessi per la realizzazione delle infrastrutture;
- in data 11 settembre 2018, gli uffici dell'Autorità hanno convocato un incontro con i gestori del sistema di trasporto nell'ambito del tavolo tecnico di cui al punto 11 della deliberazione 689/2017/R/GAS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Regolamento (CE) 715/2009 e il Regolamento (UE) 347/2013 hanno introdotto disposizioni in materia di:
 - a) adozione di un *TYNDP* non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario;
 - b) definizione di scenari ai fini della predisposizione del *TYNDP*;
 - c) predisposizione e regolare aggiornamento di una metodologia di ACB da applicare al *TYNDP*;
 - d) verifiche della coerenza tra il *TYNDP* europeo e i piani nazionali di sviluppo della rete;
- le attività di ENTSOG e di ACER stanno determinando progressivi miglioramenti nell'attività di definizione di scenari, di definizione e implementazione dell'ACB e di predisposizione dei *TYNDP*, che vengono ritenute *good practice* a livello internazionale;
- ENTSOG, nel mese di luglio 2017, ha pubblicato la proposta 2nd *ENTSOG Methodology for cost-benefit analysis* con l'obiettivo che venga applicata per la redazione del *TYNDP* 2018; tale proposta metodologica, inviata ad ACER e alla Commissione europea per le loro opinioni, è stata redatta tenuto conto, tra le altre, delle considerazioni contenute nell'opinione ACER 04/2014 relativa alla precedente metodologia ENTSOG di ACB;
- la raccomandazione ACER 05/2015 contiene allegati con specifiche raccomandazioni sul trattamento e l'analisi di costi, benefici ed effetti monetari redistributivi;
- l'opinione ACER 14/2016 contiene raccomandazioni in merito ai contenuti minimi dei piani nazionali di sviluppo della rete, in particolare al fine di migliorarne la coerenza con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (*TYNDP*).

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare per i Piani 2018 le disposizioni per la redazione dei Piani decennali disposte con la deliberazione 351/2016/R/GAS, nonché le previsioni di miglioramento redazionale e metodologico di cui alla deliberazione 689/2017/R/GAS;
- sia opportuno prevedere che, a partire dalla redazione dei Piani 2019 e, a regime, dai Piani 2020, entri in vigore un nuovo insieme di disposizioni inerenti criteri minimi di redazione dei Piani, volto ad assicurare che i Piani decennali contengano quanto meno gli elementi dimensionali, economici e finanziari che permettono di valutare sia l'economicità e l'efficacia degli interventi di sviluppo, sia la coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo (*TYNDP*);
- sia opportuno introdurre requisiti minimi in materia di completezza, trasparenza e ACB degli interventi contenuti nei Piani, al fine di promuovere la pianificazione degli investimenti secondo criteri di selettività e di maggiore utilità per il sistema italiano, nonché di fornire elementi informativi per la valutazione di competenza dell'Autorità in relazione all'efficienza e all'economicità degli investimenti;

- in particolare, con riferimento ai requisiti minimi per l'ACB, anche in considerazione delle osservazioni ricevute dai gestori e dai soggetti interessati in esito alla consultazione e agli incontri del tavolo tecnico, sia opportuno:
 - a) confermare la previsione della doppia soglia per l'identificazione dell'ambito di applicazione dell'ACB, anche al fine di garantire uno sviluppo coordinato tra le reti di distribuzione e di trasporto regionale;
 - b) al fine di tenere adeguatamente conto delle potenziali interrelazioni tra interventi infrastrutturali su rete di trasporto regionale e sviluppi delle reti di distribuzione, prevedere che venga presentata una valutazione integrata dei costi e dei benefici che consideri congiuntamente gli sviluppi infrastrutturali dei due segmenti della filiera;
 - c) per ciascun intervento, identificare le opere principali e accessorie funzionali e necessarie a perseguire i principali obiettivi per i quali l'intervento è stato pianificato, in modo tale che opere strettamente complementari vengano presentate come un unico intervento;
 - d) prevedere l'adozione di una metodologia di ACB di tipo economico con monetizzazione di benefici e costi degli interventi, affiancando all'analisi economica alcuni indicatori quantitativi e lasciando ai gestori la facoltà di presentare, in via residuale, eventuali ulteriori indicatori quantitativi e qualitativi, con ruolo descrittivo e informativo;
 - e) escludere i benefici di natura indiretta dall'ACB, in quanto non direttamente correlati al settore analizzato del gas naturale;
 - f) includere tra i benefici il cd. costo evitato della mancata realizzazione dell'intervento connesso alle eventuali sanzioni che potrebbero derivare dal mancato soddisfacimento degli impegni sottoscritti in ambito extra-UE;
 - g) includere, nell'ambito dell'analisi del contesto di riferimento dell'intervento, tutti gli elementi informativi utili a inferire le criticità e le necessità che giustificano la realizzazione dell'intervento, tenendo conto al contempo della necessità di bilanciare il dettaglio informativo con la fruibilità dei dati;
 - h) confermare la previsione di un orizzonte temporale di riferimento per l'analisi economica pari a 25 anni, in coerenza con i criteri adottati attualmente per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica sia in ambito nazionale sia europeo;
 - i) confermare, in un'ottica prudenziale coerente con la finalità di promuovere la selettività degli investimenti, l'ipotesi di non considerare alcun valore residuo dell'infrastruttura al termine dell'orizzonte di analisi, in coerenza con i criteri adottati attualmente per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica sia in ambito nazionale sia europeo suffragati dagli orientamenti ACER espressi nelle Opinioni Acer 01/2014 e 15/2017;
 - j) confermare la previsione di non considerare nel computo dei costi di investimento rilevanti ai fini dell'analisi economica, in un primo stadio di analisi, i costi compensativi esogeni al servizio e i contributi in conto capitale percepiti per la realizzazione dell'infrastruttura; in particolare si ritiene opportuno prevedere due stadi di analisi:

- i. un primo stadio in cui i contributi in conto capitale e i costi compensativi esogeni al servizio non sono considerati nell'analisi, al fine di inferire l'utilità economica dell'intervento in assenza di eventuali trasferimenti da e verso la collettività;
 - ii. un secondo stadio in cui si considerano, ai fini della stima dei costi di investimento, sia i contributi in conto capitale sia i costi compensativi esogeni al servizio, assumendo che tali trasferimenti siano rappresentativi delle esternalità che la collettività attribuisce alla realizzazione dell'infrastruttura;
- k) con riferimento all'applicazione dell'AMC in logica inter-settoriale, attivare una ulteriore fase di confronto tecnico con gli altri soggetti istituzionali coinvolti al fine di delineare più dettagliatamente i casi di applicazione e un quadro di obiettivi e metodologico condiviso, in particolare in relazione a sviluppi infrastrutturali che richiedono di considerare lo sviluppo energetico di un'area nel suo complesso;
- al fine di garantire che i requisiti per l'ACB siano applicati in modo uniforme nei Piani decennali dei diversi gestori, sia opportuno conferire mandato all'impresa maggiore di trasporto di redigere una proposta di criteri applicativi dell'ACB, coerente con i requisiti in allegato al presente provvedimento, con l'individuazione dei criteri applicabili fin dai Piani 2019 e dei criteri da applicare a regime a decorrere dai Piani 2020;
 - nell'ambito dei criteri applicativi della metodologia di ACB, sia opportuno prevedere che, con riferimento ai fattori correttivi per la correzione delle distorsioni fiscali, l'impresa maggiore di trasporto sviluppi un approccio ispirato a criteri di semplicità e armonizzazione per mezzo di fattori *standard*, per eventuali future applicazioni;
 - sia opportuno prevedere che i criteri applicativi dell'ACB, previa consultazione da parte dell'impresa maggiore di trasporto degli altri gestori di rete e di tutti i soggetti interessati, siano sottoposti all'Autorità per la relativa approvazione entro il primo trimestre 2019, ai fini della loro applicazione, seppur parziale, nell'ambito dei Piani 2019;
 - sia opportuno, a decorrere dal 2020, allineare i criteri di consultazione dei Piani con quelli in vigore per l'attività di trasmissione dell'energia elettrica (cfr. deliberazione 627/2016/R/EEL, come modificata dalla deliberazione 856/2017/R/EEL) nell'ottica della convergenza tra settori delle logiche di pianificazione degli sviluppi infrastrutturali (cd. *sector coupling*), prevedendo che i Piani decennali, a valle di un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove metodologie, siano trasmessi all'Autorità entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - sia opportuno rafforzare le forme di coordinamento tra l'impresa maggiore di trasporto e gli altri gestori già previste con la deliberazione 351/2016/R/GAS, al fine di favorire interventi coordinati di pianificazione e sviluppo delle reti facendo emergere eventuali sovrapposizioni tra gli interventi di sviluppo della rete e garantendo al contempo la fattibilità degli interventi pianificati, in particolare, laddove la loro realizzazione esiga l'esecuzione di potenziamenti della rete di Snam Rete Gas S.p.a.;

- al fine di realizzare il coordinamento di cui sopra, e contestualmente garantire adeguati livelli di trasparenza e di equità di trattamento ai gestori, sia quindi necessario prevedere che l'impresa maggiore di trasporto predisponga uno specifico documento di coordinamento dei Piani presentati da tutti i gestori del sistema di trasporto da sottoporre a consultazione pubblica; e che nell'ambito di tale documento siano rappresentati tutti gli interventi di sviluppo della rete contenuti nei Piani e siano evidenziati gli interventi che presentano profili di sovrapposizione o che necessitano di azioni di coordinamento tra i gestori delle reti di trasporto;
- sia infine necessario avviare le attività strumentali al monitoraggio dell'attuazione dei Piani decennali da parte dei gestori del sistema di trasporto, in coerenza quanto disposto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 93/11.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in relazione alle tempistiche di presentazione dei Piani, al fine di consentire ai gestori di disporre di un congruo periodo di tempo per la redazione del Piano decennale in coerenza con le previsioni di cui alla presente deliberazione, prevedere che:
 - a) i Piani 2018 siano inviati all'Autorità entro il 30 novembre 2018;
 - b) i Piani 2019 siano inviati all'Autorità entro il 31 luglio 2019;
- in relazione agli impatti tariffari, confermare le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della deliberazione 689/2017/R/GAS prevedendo che:
 - a) con riferimento agli interventi che entrano in esercizio nell'anno 2019, in considerazione della gradualità di implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, nei casi in cui dal Piano 2018 non risultino elementi sufficienti per l'analisi economica dei costi e dei benefici di un intervento, le disposizioni di cui al punto 3 si applicano ammettendo provvisoriamente al riconoscimento tariffario l'intero costo di investimento, nelle more della dimostrazione dell'utilità dell'intervento per il sistema nel successivo Piano;
 - b) con riferimento agli interventi che entrano in esercizio successivamente all'anno 2019, le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della deliberazione 689/2017/R/GAS saranno definite nell'ambito dei criteri tariffari del trasporto gas per il quinto periodo di regolazione decorrente dal 2020

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano ai gestori del sistema di trasporto, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 164/00, ai fini della predisposizione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 93/11.

- 1.2 Il presente provvedimento è funzionale alle valutazioni dei Piani decennali di competenza dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 93/11, e rileva per le determinazioni di carattere tariffario, demandate all’Autorità ai sensi dell’articolo 1 della legge 481/95, in relazione alla valutazione dell’economicità e dell’efficienza del servizio di trasporto.
- 1.2*bis* L’Autorità, per quanto attiene all’esercizio delle funzioni a lei attribuite, come richiamate al precedente comma 1.2, è tenuta ad approvare o rigettare gli interventi contenuti nel Piano ai fini dei riconoscimenti tariffari, nonché a richiederne eventuali modifiche al fine di renderli approvabili; in caso di rigetto, specifica le motivazioni di non sussistenza delle condizioni per l’ammissibilità tariffaria.
- 1.3 Ai fini dell’esercizio delle funzioni dell’Autorità di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.2*bis*, sono approvati, in allegato al presente provvedimento, i *Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas e per l’analisi costi-benefici degli interventi (Allegato A)*.

Articolo 2

Finalità del provvedimento

- 2.1 Il presente provvedimento ha la finalità di:
- a) migliorare la trasparenza e la completezza delle informazioni di Piano che costituiscono la base delle analisi tecnico-economiche degli interventi di sviluppo;
 - b) assicurare la consistenza e la solidità delle valutazioni degli interventi;
 - c) promuovere la selettività degli investimenti;
 - d) informare la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas con elementi utili a valutare l’efficienza e l’economicità degli investimenti, nonché la loro utilità per il sistema;
 - e) considerare gli effetti del *sector coupling* tra elettricità e gas e i conseguenti benefici per il sistema energetico italiano;
 - f) coniugare lo sviluppo infrastrutturale con le esigenze di decarbonizzazione dell’energia.

Articolo 3

Disposizioni per la redazione dei Piani decennali

- 3.1 A decorrere dall’anno 2019, i gestori del sistema di trasporto predispongono, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 93/11, un Piano decennale che soddisfa i requisiti minimi di cui all’*Allegato A* al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni per la consultazione pubblica dei Piani decennali

- 4.1 I gestori del sistema di trasporto trasmettono all’Autorità i Piani decennali, ai fini delle valutazioni di competenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno. I gestori del sistema di trasporto diversi dall’impresa maggiore di trasporto trasmettono il loro Piano anche all’impresa maggiore di trasporto, per le finalità di cui al successivo Articolo 5.
- 4.2 Successivamente al termine di cui al precedente punto e dopo aver acquisito i documenti di cui al successivo Articolo 5, l’Autorità:
 - a) dà notizia dell’avvio della consultazione dei Piani decennali con la pubblicazione dei medesimi, nella versione predisposta dai gestori del sistema di trasporto, sul proprio sito internet nella pagina *web* “Operatori Gas”;
 - b) comunica la data di termine della consultazione;
 - c) rende disponibile uno specifico *format* elettronico per la raccolta delle osservazioni.
- 4.3 Durante la fase di consultazione sono organizzate, ove ritenuto opportuno, una o più sessioni pubbliche di presentazione dei Piani, finalizzate a offrire chiarimenti e informazioni aggiuntive ai soggetti interessati; le sessioni pubbliche sono organizzate, su iniziativa della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità, dall’impresa maggiore di trasporto che si coordina con gli altri gestori del sistema di trasporto.
- 4.4 I soggetti interessati formulano le proprie osservazioni all’Autorità, di norma, entro un termine non inferiore a 45 giorni dalla data di avvio della consultazione dei Piani.
- 4.5 Nel caso in cui il soggetto che propone osservazioni intenda mantenere riservate parte delle medesime, egli è tenuto a trasmettere su supporto informatico anche la versione emendata che si intende rendere pubblica, fornendo altresì adeguate motivazioni che giustificano la riservatezza delle informazioni omesse.
- 4.6 L’Autorità, in esito alla consultazione, prende in considerazione unicamente le osservazioni inviate avvalendosi del *format* di cui al precedente comma 4.2, argomentate e rese in forma non anonima.
- 4.7 L’Autorità rende pubblici gli esiti della consultazione pubblicando sul proprio sito internet le osservazioni ai Piani decennali pervenute.

Articolo 5

Coordinamento tra l’impresa maggiore di trasporto e gli altri gestori del sistema di trasporto

- 5.1 L’impresa maggiore di trasporto, ricevuti i Piani dei gestori del sistema di trasporto ai sensi del comma 4.1, predispone uno specifico documento di coordinamento contenente tutti gli interventi contenuti nei Piani dei gestori del sistema di trasporto, inclusi i propri.

- 5.2 L'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità e agli altri gestori del sistema di trasporto il suddetto documento di coordinamento entro 15 giorni dalla data di trasmissione dei Piani di cui al precedente comma 4.1. I gestori del sistema di trasporto hanno la facoltà di formulare all'Autorità eventuali osservazioni sul documento di coordinamento predisposto dall'impresa maggiore di trasporto entro i successivi 7 giorni, decorsi i quali l'Autorità procederà alla pubblicazione dei Piani ai sensi del precedente comma 4.2, nonché del documento ricognitivo e delle eventuali osservazioni formulate dai gestori.
- 5.3 [Soppresso ai sensi della deliberazione 122/2023/R/GAS]

Articolo 6

Documenti propedeutici all'elaborazione dei Piani

- 6.1 L'impresa maggiore di trasporto rende pubblici, antecedentemente alla scadenza di cui al precedente comma 4.1, i seguenti documenti:
- entro il 30 novembre dell'anno precedente l'anno di presentazione dei Piani, il documento recante i criteri applicativi dell'ACB di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dell'Allegato A al presente provvedimento, unitamente alla relativa Appendice informativa per il Piano successivo;
 - abrogato*
- 6.2 L'impresa maggiore di trasporto può presentare proposte di aggiornamento dei criteri applicativi all'Autorità, previa consultazione con i soggetti interessati.
- 6.3 Le proposte di cui al precedente comma 6.2 sono valutate e approvate dall'Autorità, e applicate a decorrere dai Piani relativi all'anno successivo.

Articolo 7

Disposizioni transitorie relative ai Piani 2018

- 7.1 Il termine di cui al precedente comma 4.1 per la presentazione dei Piani decennali relativi al 2018 è fissato al 30 novembre 2018.
- 7.2 Nella redazione dei Piani 2018 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione 351/2016/R/GAS, i requisiti redazionali finalizzati a garantire la trasparenza e la completezza delle informazioni, sia di Piano sia relative ai singoli interventi, e i requisiti metodologici già declinati nelle premesse della deliberazione 689/2017/R/GAS.
- 7.3 Nei casi in cui dal Piano 2018 non risultino elementi sufficienti per l'analisi economica dei costi e dei benefici di un intervento, le disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione 689/2017/R/GAS sono applicate, con riferimento agli interventi che entrano in esercizio nell'anno 2019, prevedendo un riconoscimento provvisorio dell'intero costo di investimento, nelle more della dimostrazione dell'utilità dell'intervento nel Piano successivo, ferma restando l'applicazione del punto 2 della deliberazione 689/2017/R/GAS.

Articolo 8

Ulteriori disposizioni transitorie e finali

- 8.1 È dato mandato all'impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas S.p.a., di redigere una proposta di criteri applicativi dell'ACB per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto contenuti nei Piani, da sviluppare in coerenza con i requisiti minimi di cui all'Allegato A.
- 8.2 La proposta di criteri applicativi di cui al precedente comma 8.1 dovrà in particolare riguardare i seguenti aspetti disciplinati all'interno dell'Allegato A al presente provvedimento:
- definizione delle modalità di rappresentazione dei requisiti minimi informativi di intervento e delle principali fasi di avanzamento, di cui all'articolo 7;
 - definizione del contenuto specifico e della struttura del rapporto di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - definizione dei criteri di analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell'offerta, di cui all'Articolo 8;
 - definizione dei criteri di valorizzazione dei benefici di cui all'articolo 11;
 - definizione dei criteri di stima dei costi, con particolare riferimento all'individuazione dei costi *standard* di investimento di cui all'articolo 12;
 - in relazione ai fattori correttivi per la correzione delle distorsioni fiscali, lo sviluppo di un approccio semplificato per mezzo di fattori *standard*.
- 8.3 La proposta di criteri applicativi di cui al precedente comma 8.1 individua i criteri applicabili fin dai Piani 2019 e i criteri da applicare a regime a decorrere dai Piani 2020.
- 8.4 La proposta di criteri di cui al precedente comma 8.1, previa consultazione degli altri gestori di rete e di tutti i soggetti interessati da parte dell'impresa maggiore di trasporto, è presentata all'Autorità, unitamente agli esiti della suddetta consultazione, entro il 28 febbraio 2019, per la relativa approvazione.
- 8.5 Il termine di cui al precedente comma 4.1 per la presentazione all'Autorità dei Piani decennali 2019 è fissato al 31 luglio 2019. I Piani decennali 2019 devono essere conformi ai requisiti di cui al presente provvedimento e ai criteri applicativi di cui al precedente comma 8.1, come proposti dall'impresa maggiore di trasporto e approvati dall'Autorità.
- 8.6 Le disposizioni di cui all'Articolo 6 sono applicate a decorrere dai 2020. In sede di prima applicazione, il documento di scenari elaborato in modo coordinato da Terna S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. è elaborato in coerenza con le tempistiche previste dal processo avviato ai sensi delle deliberazioni 654/2017/R/EEL e 689/2017/R/GAS.
- 8.7 Il rapporto di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'Allegato A è inviato all'Autorità a decorrere dai Piani 2019.
- 8.8 Il presente provvedimento abroga e sostituisce la deliberazione 28 giugno 2016, 351/2016/R/GAS, ad eccezione delle disposizioni di cui all'Articolo 2 che trovano applicazione con riferimento ai Piani 2018.

- 8.9 Il presente provvedimento è comunicato al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai gestori del sistema di trasporto.
- 8.10 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini